

LEGGE 188/90: DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE DI SESTO FIORENTINO

Art. 1

DIRITTO ALLA DENOMINAZIONE

1. La denominazione di origine *Ceramica artistica e tradizionale di Sesto Fiorentino*, in base alla legge 9 luglio 1990 n. 188, come modificata dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, è riservata ai ceramisti iscritti nel Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale depositato presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Firenze.
2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere prodotte nella zona di affermata tradizione ceramica di cui all'art. 2, che rispondono alle caratteristiche, alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2

ZONA DI PRODUZIONE

La produzione oggetto del presente disciplinare deve avvenire presso le aziende poste entro i confini della zona comprensiva dei territori comunali di Sesto Fiorentino, Calenzano e Campi Bisenzio.

Art. 3

MATERIE PRIME E FASI PRODUTTIVE

1. La denominazione di origine *Ceramica artistica e tradizionale di Sesto Fiorentino*, secondo le tipologie merceologiche indicate nell'art. 2, comma 3, della legge n. 188/1990, potrà essere attribuita a prodotti realizzati in *porcellana*, *maiolica* e *terraglia* attraverso fasi produttive e tecniche che assicurino che il prodotto finito mantenga intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui sopra.
2. Le materie prime utilizzate dovranno avere le proprietà fisico-chimiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche suddette, definite in conformità alle norme UNI.
3. Nella produzione di stoviglieria e ceramica da tavolo devono essere osservate le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 4 aprile 1985 - Disciplina degli oggetti ceramici destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari (cessione Pb e Cd) e decreto ministeriale 25 dicembre 1992, n. 108, che attua la direttiva 89/109/CEE del 21 dicembre 1988.

Per la misura di assorbimento d'acqua, resistenza allo smalto e della massa agli sbalzi termici, resistenza meccanica all'urto, resistenza dello smalto all'acqua e al vapore, si adotteranno le norme UNI 4543/1.

Art. 4

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE DI SESTO FIORENTINO

1. La *ceramica artistica e tradizionale di Sesto Fiorentino* deve rispondere a criteri di continuità non aziendale e mercantile, ma storica e produttiva, tali da consentire, sia a livello qualitativo che produttivistico, il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.
2. Sono considerate storiche e tradizionali per la produzione ceramica sestese le seguenti tipologie suddivise per materia prima di fabbricazione.

PRODOTTI IN PORCELLANA

A. Figure plastiche in biscuit, in porcellana bianca e in porcellana policroma con decorazioni in quest'ultimo caso realizzate a pennello

-

B. Serviti da tavola, da toilette, oggetti ornamentali quali vasi, piatti da muro, formelle, scatole portagioie con i seguenti motivi decorativi:

1) *motivi decorativi realizzati a pennello*

- • a “stampino” [la realizzazione dovrà avvenire mediante l'applicazione sugli oggetti di maschere di carta, rame o altro materiale]
- • a “paesino”
- • a “mazzetto” e del “tulipano”, a “roselline”
- • del “galletto” e a “parrocchetto”
- • con vedute e scorci paesaggistici e monumentali
- • riproduzioni di dipinti ed elementi decorativi tratti da volumi e stampe antiche
- • ritratti realizzati in miniatura
- • decorazioni ispirate al neoclassicismo
- • decorazioni in stile liberty
- • decorazioni progettate da Gio Ponti

2) *motivi decorativi realizzati mediante incisioni su oro zecchino*

3) *motivi decorativi realizzati mediante l'uso di decalcomanie completate a pennello*

4) *motivi decorativi realizzati a bassorilievo.*

PRODOTTI IN MAIOLICA

A. Figure plastiche in maiolica policroma tratte o ispirate all'arte rinascimentale ed in particolare alla produzione robbiana

B. Formelle, tondi e bassorilievi in maiolica policroma con decorazioni realizzate a pennello

- • tratti o ispirati all'arte rinascimentale ed in particolare alla produzione robbiana
- • realizzati su progetto di Gio Ponti o ispirati allo stile di Gio Ponti

C. Oggetti d'arredamento quali vasi, giardiniere, piatti da muro con i seguenti motivi decorativi realizzati a pennello

- • "a raffaellesca"
- • istoriati
- • in stile liberty
- • realizzati su progetto di Gio Ponti o ispirati allo stile di Gio Ponti

PRODOTTI IN TERRAGLIA

Apparecchi per illuminazione e oggetti ornamentali con motivi decorativi realizzati a pennello o con l'uso di decalcomanie completate a pennello.

Art. 5

PRODOTTI INNOVATIVI

Rientrano tra le ceramiche artistiche e tradizionali anche quelle produzioni contenenti forme e decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stili e delle tecniche tradizionali, nel rispetto della tradizione artistica.

Le imprese iscritte nel registro, di cui alla legge 9 luglio 1990 n. 188 come modificata dall'art. 44 della legge 6 febbraio n. 52, che intendono utilizzare il marchio per produzioni innovative richiedono l'autorizzazione al Comitato disciplinare, descrivendo le tipologie originarie e i motivi d'innovazione. Esse possono utilizzare il marchio dopo 60 giorni dalla richiesta, salvo parere contrario motivato del Comitato stesso.

Art. 6

MARCHIO E DENOMINAZIONI

1. Costituisce parte integrante del presente disciplinare un marchio consistente nella rappresentazione grafica di carattere generale definita e approvata dal Consiglio Nazionale Ceramico. Il marchio, nel suo modello nazionale, contiene i seguenti elementi essenziali:

a) denominazione legale "ceramica artistica e tradizionale", che può essere rappresentata anche tramite sigla alfabetica;

b) la zona di affermata tradizione ceramica, individuata con il nome Sesto Fiorentino o, in alternativa, oppure

in aggiunta, tramite una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o colori relativi alla produzione ceramica da tutelare.

2. Nel modello di marchio restano disponibili appositi spazi o campi, delimitati in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti al Registro di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:

a) il nome, la sigla, il segno o il numero di iscrizione al Registro della Commissione Provinciale per l'Artigianato e presso il Comitato di Disciplinare;

b) le tipologie dei materiali prodotti (porcellana, maiolica, terraglia) definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere utilizzate sigle di identificazione.

In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:

a) la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona di cui al presente disciplinare;

b) gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma;

c) per le produzioni destinate a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti.

Art. 7

COMITATO DI DISCIPLINARE

1. Il presente Disciplinare è sottoposto alla vigilanza del Comitato di Disciplinare, costituito ai sensi della Legge 188/1990, che ha sede presso il Comune di Sesto Fiorentino.

2. Per le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento all'art. 7 della Legge 188/1990 e al relativo Regolamento e delibere di attuazione, nonché al presente disciplinare.